

Approvvigionamenti BS

Oggetto: Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4 – unico operatore, del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., per l'appalto del servizio di vigilanza privata sedi Veritas e società del gruppo.

Riferimento procedura: BS 219-14/AF - CIG Master 6252810E08.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

1. PERIODO DI VALENZA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà durata di **4 anni dalla data di aggiudicazione**.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i soggetti facenti parte dell'*Unione di Acquisto Beni e Servizi tra Aziende* (come meglio specificati nelle norme di gara in oggetto e nel successivo art. 2 della presente), possono aggiudicare contratti d'appalto discendenti dal menzionato Accordo Quadro.

La stazione appaltante si riserva comunque di modificare i termini di decorrenza in dipendenza delle effettive tempistiche di conclusione delle procedure di gara.

2. CONTRATTI D'APPALTO DISCENDENTI

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti discendenti, sono regolati dalle seguenti clausole contrattuali vincolanti:

- l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione da parte della Stazione Appaltante, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione di contratti d'appalto discendenti, nel corso del periodo di valenza dell'Accordo Quadro, senza avviare un nuovo confronto competitivo, da parte dei soggetti indicati nelle norme di gara in oggetto, e da parte di eventuali altri soggetti come meglio indicato nell'art. "15. *Acquisti Collettivi*" del Foglio Disciplinare;
- dal momento della stipula dei contratti discendenti, il soggetto affidatario dovrà essere in grado di erogare i servizi previsti nell'arco di tempo indicato negli stessi, ed in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- ogni singolo contratto d'appalto discendente conterrà l'indicazione quantitativa dei servizi che il soggetto contraente intende acquistare;
- non esiste un numero minimo/massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale sopra indicato;
- non potranno in ogni caso essere sottoscritti contratti d'appalto discendenti oltre il termine di 4 anni di durata dell'Accordo Quadro;
- i volumi di servizio indicati hanno valore meramente presuntivo, e sono determinati sulla base dei dati storici a disposizione e delle proiezioni statistiche stimate a preventivo;
- non è previsto il raggiungimento di importi minimi, in quanto il valore complessivo dei servizi è subordinato ai contratti d'appalto che verranno effettivamente sottoscritti;

- non essendo possibile prevedere a priori l'effettiva misura ed i volumi quantitativi di utilizzo dei servizi che verranno effettivamente richiesti, gli stessi potrebbero subire delle oscillazioni anche a ribasso, allo stato non prevedibili né preventivabili;
- il soggetto firmatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun indennizzo, ristoro e/o risarcimento di sorta dalla stazione appaltante e/o dai singoli soggetti che stipuleranno i contratti d'appalto discendenti, qualora lo stesso non divenisse affidatario di parte dei contratti discendenti previsti e/o i quantitativi e gli importi degli stessi fossero inferiori rispetto a quelli inizialmente stimati nei medesimi contratti.

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO DISCENDENTI

La data di avvio dell'esecuzione di ogni singolo contratto d'appalto discendente, coinciderà con il primo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione dello stesso.

Da tale data, il soggetto affidatario dovrà garantire:

- per i soggetti già indicati nelle norme di gara in parola, la completa organizzazione del servizio con le modalità e tempistiche previste nel Capitolato Tecnico;
- per tutti gli altri eventuali soggetti che aderiranno in periodi successivi, la completa organizzazione del servizio dovrà avvenire in tempi coerenti e con le modalità previste nel medesimo Capitolato Tecnico, e secondo gli accordi che verranno definiti di volta in volta tra le parti.

La data di avvio dell'esecuzione del contratto in tutte le sue componenti, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, per ogni singolo contratto derivato, risulterà da apposito "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", che verrà predisposto all'uopo dal Direttore d'Esecuzione aziendale in contraddittorio con il Soggetto affidatario.

Da tale data si conteggeranno i **48 mesi massimi consecutivi** di svolgimento del servizio in tutte le sue componenti, e fatti salvi:

- i casi di risoluzione anticipata del contratto secondo normativa vigente;
- la clausola d'uscita anticipata prevista dal contratto, come successivamente meglio indicato in art. 4.4 della presente.

L'uscita anticipata – totale o parziale – verrà eventualmente esercitata dal soggetto contraente, in funzione delle future necessità organizzative dello stesso e/o delle esigenze di servizio da erogare anche sulla base degli affidamenti da parte degli enti proprietari o istituzionali di riferimento.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di omogeneizzare i termini di esecuzione dei contratti discendenti, al fine di allineare la scadenza degli stessi alla data di scadenza del contratto del soggetto VERITAS SpA.

L'affidatario dei contratti d'appalto discendenti sarà comunque tenuto a proseguire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, a seguito di semplice comunicazione scritta effettuata dalla stazione appaltante almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nelle more dell'individuazione del nuovo appaltatore, per un periodo tecnico congruo e nella misura strettamente necessaria alla conclusione della procedura di individuazione e di passaggio definitivo delle consegne del servizio ad un nuovo soggetto affidatario.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 Prezzi unitari di servizio

I prezzi applicati nel periodo di valenza contrattuale saranno pari ai singoli prezzi unitari a base d'asta indicati nell'allegato Modulo B – Scheda per la Formulazione dell'Offerta, ai quali sarà applicato lo sconto piatto offerto in sede di gara dal soggetto affidatario.

4.2 Oneri di sicurezza

→ oneri di sicurezza per rischi interferenziali:

Ciascun soggetto contraente riconoscerà al soggetto affidatario, a titolo di oneri di sicurezza per rischi interferenziali per tutto il periodo di valenza contrattuale, un importo secondo il seguente schema:

Soggetto contraente	Importo I.V.A. escl.
VERITAS SPA	€. 1.500,00
ECOPROGETTO VENEZIA srl	€. 200,00
ASVO SpA	€. 300,00
ALISEA SpA	€. 500,00

TOT. ANNUO € 2.500,00

→ Tale importo non è compreso nei prezzi posti a base d'asta e pertanto non è soggetto a ribasso di gara.

→ oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale:

nell'apposita casella del Modulo B il soggetto partecipante dovrà indicare l'importo totale degli oneri stimati di sicurezza, derivanti da rischio specifico aziendale relativi al servizio, già ricompresi nei prezzi offerti in sede di gara. Tali oneri non vanno confusi con gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sopra indicati e normati.

Tale importo si intende IVA esclusa, è compreso nei prezzi posti a base d'asta ed è già incluso nel prezzo di offerta.

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di ogni costo ed onere, e tutto quanto indicato nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, esclusa la sola I.V.A.

4.3 Aggiornamento prezzi

Trascorsi 12 mesi dalla data di effettivo avvio del servizio, che risulterà da apposito verbale, i prezzi sopra indicati negli art. 4.1 e 4.2 saranno adeguati sulla base dell'incremento registrato nei dodici mesi precedenti dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Tale aggiornamento verrà rinnovato ogni 12 mesi, sulla base dall'adeguamento precedente, solo in caso di indice positivo.

4.4 **Clausola d'uscita anticipata (totale o parziale)**

In caso di:

→ uscita anticipata da ciascun singolo contratto discendente, che potrà essere totale o anche parziale;

verranno riconosciuti al soggetto affidatario gli importi corrispondenti agli effettivi servizi svolti.

5. FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Si veda "Art. 11.- Modalità di pagamento" delle CGC.

Successivamente all'avvio del servizio, il soggetto affidatario con cadenza mensile provvederà ad emettere, per ciascun soggetto contraente, regolare fattura.

L'importo relativo agli oneri di sicurezza afferenti ai rischi interferenziali potrà essere addebitato contestualmente all'emissione della prima fattura utile.

Nella fattura dovranno essere indicati:

- a) il riferimento della presente BS 219-14/AF;
- b) il codice CIG del contratto d'appalto discendente (che verrà comunicato da ciascun soggetto in fase di adesione all'Accordo Quadro);
- c) l'eventuale numero dell'ordine di acquisto.

La stazione appaltante liquiderà le fatture a 150 giorni data fattura fine mese, mediante mandati bancari.

La Stazione Appaltante, con la prima fattura utile, procederà con il recupero delle spese di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

6. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si veda "Art. 9.- Penali" delle Condizioni Generali di Contratto.

- a) mancato o tardivo pronto intervento; (omesso o, ritardato intervento a seguito di segnalazioni di allarme pervenuto c/o la centrale operativa dell'istituto)
 - mancato € 200,00;
 - tardivo oltre i 15' in orario notturno e i 25' in orario diurno € 100,00;
- b) mancato o tardivo/parziale piantonamento diurno e/o notturno
 - mancato € 40,00 per ogni ora;
 - ritardato € 40,00 per ogni ritardo superiore ai 20';
- c) mancato o parziale esecuzione del servizio ispettivo; (verificabile mediante il report riepilogativo previsto nel Capitolato Tecnico)
 - mancata ispezione € 20,00;
- d) mancata trasmissione della reportistica nei tempi e modi previsti nel Capitolato Tecnico
 - per ogni mancanza € 50,00;
- e) mancata sostituzione del personale che non risulti idoneo all'espletamento del servizio, ovvero non si sia attenuto alle disposizioni previste, o che abbia tenuto un comportamento

non consono all'ambiente di lavoro, entro i 7 giorni solari dalla segnalazione da parte della committente

- € 150,00 al giorno per ogni giorno di ritardo.

Nel caso il soggetto aggiudicatario avesse beneficiato di punteggio a seguito di proposta migliorativa e questa non fosse rispettata, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto alla data di intimazione ad adempiere fissata dalla stazione appaltante, ottenuta applicando la formula di seguito indicata:

Punteggio ottenuto per miglioria

----- X Valore di mercato della miglioria

Punteggio totale Ottenuto

DIREZIONE ENERGIA E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO
Il Direttore
Dott. Massimo Zanutto

All.: c.s.